

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 2464 e 2465
Stabilità e Bilancio 2011**

Profili di competenza della
Commissione esteri

Edizione provvisoria

novembre 2010
n. 259



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e di difesa



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio:

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 2464 e 2465
Stabilità e Bilancio 2011**

Profili di competenza della
Commissione esteri

Edizione provvisoria

novembre 2010
n. 259

a cura di: A. Mattiello

AVVERTENZA

Il presente *dossier* è stato realizzato rielaborando e sintetizzando il *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati, Dipartimento Esteri n. 399/3 (relativo al testo dei disegni di legge di stabilità e bilancio per il 2011, quali presentati in prima lettura per la conversione presso quel ramo del Parlamento – AA.CC. nn. 3778 e 3779), aggiornandolo alla luce delle modificazioni approvate da Montecitorio.

INDICE

1. IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE PER IL 2011 (A.S. 2465).....	9
1.1. Novità in tema di disciplina contabile, di formazione, di struttura del bilancio	9
1.2. Il quadro generale riassuntivo.....	12
2. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE	12
3. GLI STANZIAMENTI DI INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE.....	15
4. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010	17
5. IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' (A.S. 2464).....	17
6. GLI EFFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO.....	18
7. FOCUS SU ALCUNI PROGRAMMI	30
7.1. La cooperazione allo sviluppo	30
7.2. Gli italiani all'estero	32
ALLEGATO.....	33

1. IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE PER IL 2011 (A.S. 2465)

1.1. Novità in tema di disciplina contabile, di formazione, di struttura del bilancio

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall'**articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009)**.

Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:

- “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
- “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.

L’articolo 21 conferma che le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.

Per quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state introdotte alcune importanti novità rispetto alla precedente disciplina contabile.

In luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:

- a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

L’**articolo 23** della nuova legge di contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di previsione per quanto concerne la quantificazione dei programmi di spesa.

La norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia.

La norma introduce il divieto espresso di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri competenti possono **proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa**.

Con la disposizione introdotta dall'articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità quanto già previsto, in via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010, dall'articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del D.L. n. 78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari Ministeri, ha introdotto un più ampio margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare, seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di spesa ad essi sottostanti.

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, per il solo triennio 2011-2013, norme di flessibilità degli stanziamenti di bilancio che **derogano alla disciplina generale** recata dalla legge n. 196/2009.

A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “ motivate esigenze”, **possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione** della spesa (laddove l'articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell'ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).

Tale facoltà può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

- esclusivamente con riferimento alle **spese rimodulabili**, riconducibili, come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;
- nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
- restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
-

Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la **struttura contabile per Missioni e Programmi**, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2011, in **173 programmi**¹, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero.

Come si è detto, a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011 in esame **i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare le unità**

¹ Erano 162 nel precedente esercizio.

pertinent, anziché come in precedenza i macroaggregati (ovvero le ripartizioni per funzionamento, interventi, ecc.).

Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.

Sotto il profilo quantitativo, va ricordato che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2011 ha operato l'articolo 2 del **decreto legge 31 maggio 2010, n. 78** (legge n. 122/2010) che ha disposto, a decorrere dal 2011, la **riduzione lineare del 10 per cento** delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle **spese rimodulabili delle missioni** di ciascun Ministero², riconducibili, in base all'articolo 21, commi 5 e 7, della nuova legge di contabilità, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.

Va inoltre ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.

Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione³, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.

In particolare, il **D.L. 112/2008** ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l'università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.

Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e **oltre 15 miliardi per il 2011**, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.

Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, **dal D.L. n. 180/2008**⁴, art. 4, che ha disposto una **riduzione lineare** di 24 milioni di euro per l'anno 2009, 71 milioni per l'anno 2010, e **141 milioni a decorrere dall'anno 2011** delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali.

² Si vedano le tabelle riprodotte in Allegato

³ Si vedano le tabelle riprodotte in Allegato

⁴ Recante *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.*

1.2. Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2011 come **integrato dalla Nota di variazione** evidenzia i seguenti importi:

BILANCIO INTEGRATO DALLA NOTA DI VARIAZIONE: 2011 <i>al netto delle regolazioni contabili e debitorie</i> <i>valori in milioni di euro</i>		
	Competenza	Cassa
(1) Entrate finali	450.203	411.279
(2) Spese finali	490.842	500.516
(3=1-2) Saldo netto da finanziare	-40.639	-89.237

Il disegno di legge di bilancio integrato **per il 2011 prevede**, in termini di *competenza* e *al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA*, **prevede entrate finali per 446,9 miliardi di euro e spese finali per 486,6 miliardi.**

Il **saldo netto da finanziare**, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, **risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.**

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è pari a 87,9 miliardi di euro.

In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio integrato evidenzia i seguenti importi:

BILANCIO INTEGRATO DALLA NOTA DI VARIAZIONE: 2012-2013, competenza <i>al netto delle regolazioni contabili e debitorie</i> <i>valori in milioni di euro</i>		
	2012	2013
(1) Entrate finali	470.788	490.494
(2) Spese finali	492.859	504.456
(3=1-2) Saldo netto da finanziare	-22.070	-13.961

2. LA STRUTTURA DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MAE NEL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE

Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, in base alla nuova articolazione della manovra di finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (“Legge di contabilità e finanza pubblica”), **è organizzato in relazione al periodo triennale 2011-2013.**

Va cionondimento rilevato che ai fini espositivi si ritiene più utile proseguire, nell’illustrazione della tabella di bilancio, in riferimento alla sola annualità 2011: la stessa legge 196/2009 recita, all’art. 11, comma 1, che nel “corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la

manovra **annuale** ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso”, mentre il comma 2 prevede che la “legge di stabilità dispone **annualmente** il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione **annuale** delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.”

Passando a uno sguardo sintetico sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, giova ribadire ancora che anche nel 2010 **la sostanza della manovra finanziaria per il triennio 2011-2013 è stata in buona parte anticipata da disposizioni precedenti la sessione annuale di bilancio** - in particolar modo quelle dettate dal decreto-legge 78/2010⁵ -, le quali sono dunque evidentemente **già incorporate nel bilancio a legislazione vigente**, il cui disegno di legge per il 2011-2013 il Senato si accinge ad esaminare. Per il dettaglio delle riduzioni disposte da precedenti provvedimenti si vedano le tabelle riprodotte in Allegato.

Tutto ciò premesso, lo stato di previsione degli Esteri, come integrato dalla Nota di variazione, si articola – in riferimento a tre Missioni – nel modo seguente:

n. 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2011 di **1.781,7 milioni di euro**;

n. 32 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, **84,5 milioni**;

n. 33 - Fondi da ripartire, **16,2 milioni**.

La tabella seguente illustra le sottoarticolazioni di tali stanziamenti: va segnalato che proprio il primo livello di dette sottoarticolazioni, ovvero quello dei **Programmi**, ha subito nell'ambito della Missione n. 4 **notevoli cambiamenti**, tanto nel numero quanto nella denominazione dei Programmi medesimi. Va infatti ricordato che **con il DPR 19 maggio 2010, n. 95** – recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 – la struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale del MAE ha subito rilevanti mutamenti, con il sostanziale ritorno al criterio tematico e il superamento di quello geografico – affermatosi quest'ultimo pienamente a partire dal 1999 - per quanto concerne l'articolazione delle Direzioni generali.

Nella tabella vengono riportate anche le previsioni integrate dalla **Nota di variazione**.

⁵ Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

milioni di euro

MISSIONE	Programma	Previsioni iniziali (BLV)	Variazioni proposte	Previsioni integrate Nota variazione
n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo		1.784,5		1.781,7
	4.1 Protocollo internazionale	6,71		
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	240,47	-3,3	237,1
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	48,26	-0,04	48,22
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	489,73		
	4.7 Integrazione europea	25,8	+ 0,5	26,3
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	59,21		
	4.9 Promozione del sistema Paese	180,56		
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari	70,99		
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	626,85		
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	16,00		
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	19,95		

n. 32 Servizi generali istituzionali delle Amministrazioni pubbliche		84,50		84,50
	32.2 Indirizzo politico	10,90		
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	73,60		
n. 33 Fondi da ripartire	33.1 Fondi da assegnare	16,77	-0,5	16,27

In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2011 **stanziamenti di competenza pari 1.882,4 milioni** di euro: tale importo **incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,4 per cento.**

L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle **spese di parte corrente (1873,8 mln di euro)**, che assorbono il 99,5 per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 986,1 milioni per le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in 868,7 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono l'attuazione delle missioni istituzionali): completano il quadro 18,9 milioni per oneri comuni.

Le spese in conto capitale ammontano invece a 8,5 mln di euro.

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in **1.882,4 mln** di euro, lo stato di previsione reca **423 mln di euro di residui presunti** e prevede **autorizzazioni di cassa in misura uguale alla competenza.**

Rispetto al volume della **massa spendibile** (residui+competenza), **pari a 2.305,4 mln** di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) risulta dell'81 per cento circa, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all'intero ammontare dei residui presunti.

3. GLI STANZIAMENTI DI INTERESSE DEGLI AFFARI ESTERI NEGLI ALTRI STATI DI PREVISIONE

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti per il 2011 relativi a materie di interesse della 3a Commissione: si tratta dei fondi allocati sui capitoli del

Programma 4.11, Politica economica e finanziaria in ambito internazionale, ricompreso nell'ambito della Missione 4 – L'Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono, per il 2011, **455,9 milioni di euro**.

Si segnalano in particolare taluni aspetti della partecipazione italiana alle Comunità Europee:

- cap. 2125⁶ - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo **3 mln di euro**
- cap. 1647⁷ - Applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou), Politica di vicinato della UE **414,5 mln di euro**
- cap. 2751⁸ - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'I.V.A. **15.500 mln di euro**
- cap. 2752⁹ - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero **2.800 mln di euro**
- cap. 7493¹⁰ - Somme da versare per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario **5.295,4 mln di euro**

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace si segnala poi il **cap. 3004¹¹ - Fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace**, sul quale erano appostati per il 2011 fondi pari a 4,3 milioni di euro. Durante l'esame in sede referente alla Camera sono stati aggiunti 750 milioni per la proroga fino al 30 giugno 2011. Le previsioni integrate dalla nota di variazione pertanto ora ammontano a **754,3 mln di euro**.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riveste un certo interesse per la Commissione Affari esteri il **cap. 7256¹²** (Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità italiana), esposto nel ddl di stabilità – Tabella C. Il capitolo, nel ddl di bilancio a legislazione vigente, è dotato per il 2011 di **13,2 mln di euro**.

⁶ Anch'esso relativo al Programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale).

⁷ Anch'esso relativo al Programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale).

⁸ Relativo al Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE).

⁹ Anch'esso relativo al Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE).

¹⁰ Anch'esso relativo al Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE). Il Capitolo è esposto nella tabella E della legge di stabilità.

¹¹ Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).

¹² Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).

4. L'EVOLUZIONE RISPETTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Rispetto alle previsioni assestate per il 2010, gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del MAE integrato per il 2011 fanno registrare una **diminuzione complessiva di 206,6 mln di euro**, risultante da un decremento di 203,7 mln di euro nella parte corrente, e di 2,9 mln di euro nel conto capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del MAE per il 2010 (previsioni assestate) erano pari a 2.089 mln di euro, di cui 2.077,5 mln di euro per la parte corrente e 11,4 mln di euro per il conto capitale.

La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2011 ammonta - come in precedenza illustrato - a 423 mln di euro, di cui 391,2 mln di parte corrente e 31,8 mln in conto capitale. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2009 e iscritti in bilancio di assestamento 2010, pari a 524,5 mln di euro, si prevede un decremento di 101,5 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

La maggior parte dei residui riguarda il Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo, la cui sezione dello stato di previsione ne assorbe da sola 352,4 milioni.

5. IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ' (A.S. 2464)

La **legge di stabilità** – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su **base triennale** e dispone annualmente il **quadro di riferimento finanziario** per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla **regolazione annuale** delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una **nuova configurazione** del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio¹³ e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il **carattere triennale della manovra**. Si prevede infatti che la **legge di stabilità** debba contenere norme tese a realizzare **effetti finanziari con decorrenza nel triennio** considerato nel bilancio pluriennale.

Si ricorda che – come precisato nella relazione illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che **la manovra per il triennio 2011-2013 è stata effettuata con il**

¹³ A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto nella disciplina previgente.

D.L. 78/2010¹⁴, approvato la scorsa estate, che ha anticipato la correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici già fissati in sede di aggiornamento del Patto di stabilità e crescita europeo.

Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un **impatto sul saldo netto da finanziare**, pari ad 1 miliardo nel 2011, 3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013

6. GLI EFFETTI DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

La manovra di finanza pubblica per il 2011, come è noto, è stata anticipata in gran parte, e si presenta quindi già incorporata nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013. **Gli effetti** sul disegno di legge di bilancio **del ddl finanziaria – che attualmente**, a seguito delle innovazioni normative della già ricordata legge 196/2009, **è ormai divenuto il ddl di stabilità - vanno ricondotti a quanto rintracciabile nelle Tabelle e negli Allegati** di quest'ultimo, nonché a **talune norme dell'articolato, introdotte durante l'esame in sede referente alla Camera**, di interesse degli affari esteri, che vengono di seguito riportate.

All'art. 1, il **comma 13** stima in non meno di 2.400 milioni di euro i proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, relativi all'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica.

Le procedure di assegnazione dei diritti devono concludersi in termini tali che i relativi introiti siano versati all'entrata dello Stato entro il 30 settembre 2011.

In sede di attuazione della misura, nell'ipotesi in cui si verificano o in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di entrata, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto, alla riduzione lineare, sino a concorrenza dello scostamento, delle dotazioni finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa **di ciascun Ministero**.

Dalla riduzione è escluso il Fondo ordinario delle università e le risorse destinate alla ricerca ed al finanziamento del 5 per mille.

Nell'ipotesi di maggiori entrate accertate rispetto alla stima, queste sono riassegnate nell'anno al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate a misure di sostegno da definire con decreto del Ministro.

Il **comma 27**, inserito dalla Camera, dispone un ulteriore stanziamento di **750 milioni di euro** per il 2011 destinato al **Fondo per le missioni internazionali di pace**, per la proroga della partecipazione italiana fino al 30 giugno 2011.

¹⁴ Convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010.

Il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (**capitolo 3004**), dall'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

Per l'esercizio finanziario 2011 è presente uno stanziamento di 4,3 milioni di euro, previsto dal comma 5 dell'articolo 55 del D.L. n. 78/2010¹⁵, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, che ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Si ricorda che, per l'anno 2010, il Fondo per le missioni internazionali di pace è stato finanziato nei seguenti termini:

- il D.L. n. 40/2010¹⁶, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, aveva provveduto a destinare al fondo per l'anno 2010:
 - le maggiori entrate derivante da giochi (articolo 2, comma 2-*quinquies*);
 - una quota delle maggiori entrate derivanti dalla definizione di controversie relative alle attività svolte nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione: 17 milioni su 50 milioni di euro previsti (articolo 2, comma 2-*undecies*);
 - le maggiori entrate derivanti dal rilascio di nuove concessioni in materia di giochi, quantificate in 357.260.772 euro per il 2010 (articolo 2, comma 4-*octies*, come modificato dall'articolo 8, al comma 1, del D.L. n. 102/2010¹⁷);
 - le maggiori entrate derivanti dalla definizione del contenzioso tributario, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 3, comma 2-*bis*).
- Il sopracitato D.L. 78/2010 ha provveduto inoltre a destinare al Fondo per le missioni, i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo per il contributo degli Stati membri, in termini di personale, di mezzi e di servizi di supporto, alle missioni di *peacekeeping* (articolo 8, comma 11). La relazione tecnica allegata al D.L. 102/2010 ha quantificato in 24.142.221 euro la somma derivante da tali introiti.

Si ricorda infine che la Tabella A della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), aveva costituito una "riserva" di 750 milioni di euro per l'anno 2010, nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa, finalizzata al finanziamento della prosecuzione delle missioni di pace all'estero nel primo semestre. Lo stanziamento è stato interamente utilizzato per la copertura finanziaria del D.L. n. 1/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha rifinanziato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, la partecipazione delle forze armate e delle forze di polizia alle missioni internazionali.

¹⁵ Recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

¹⁶ Recante *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*.

¹⁷ Recante *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*.

Il comma 40, inserito durante l'esame in Commissione e modificato in Assemblea, dispone l'incremento di 924 milioni di euro per l'anno 2011 della dotazione del **Fondo esigenze indifferibili ed urgenti**, istituito ai sensi dell'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5¹⁸.

Una quota delle predette risorse – pari a 874 milioni di euro – è destinata ad essere ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità e negli importi indicati nell'**Elenco 1** allegato al provvedimento in esame.

Per quanto concerne le risorse della voce dell'elenco 1, titolata "**Interventi di carattere sociale**", nella quale sono raggruppate diverse ed eterogenee autorizzazioni di spesa (cfr. *infra*, *Tabella*) – cui sono assegnati **complessivamente a 250 milioni di euro** – la ripartizione del relativo importo avviene con unico D.P.C.M., da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, le quali debbono renderlo entro 30 giorni dalla data di trasmissione della richiesta.

Si ricorda che il Fondo è stato rifinanziato e ripartito per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 250 della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009). Al riparto si è provveduto con D.P.C.M. 18 marzo 2010.

In particolare, il citato comma 250 ha disposto la destinazione delle disponibilità del Fondo - negli importi di 2.214 milioni di euro nel 2010, di 213 milioni nel 2011 e di 160 milioni nel 2012 – al finanziamento di varie finalità, tra cui:

- 130 milioni nel 2010, per il rifinanziamento di norme volte all'adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione

Si riporta l'**Elenco 1**, allegato al provvedimento in esame, in cui sono esposti gli interventi rifinanziati ai sensi del comma 40 ed i relativi importi:

(dati in milioni di euro)

FINALITÀ	2011
Sostegno del settore dell'autotrasporto	124
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, legge n. 203/2008.	245
Proroga della liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF, ai sensi dell'art. 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 40/2010 (5x1000 dell'anno finanziario 2010).	100
Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 della legge n. 350/2003	30
Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243	25

¹⁸ "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

FINALITÀ	2011
Interventi di carattere sociale:	250
- <u>partecipazione italiana a banche e fondi internazionali, di cui all'art. 25 decreto-legge 78/2009</u>	
- <u>gratuità parziale dei libri di testo scolastici, di cui all'articolo 27, comma 1, legge n. 448/1998</u>	
- <u>stipula di convenzione con i comuni finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili: funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici (art. 9, comma 15-bis, decreto-legge 78/2010), LSU Napoli e Palermo (decreto-legge 67/1997), LSU Regioni e province autonome Trento e Bolzano (art. 2, comma 552, legge 244/2007)</u>	
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati (art. 1, comma 1264, legge 296/2006)	100
Totale	874

La restante quota dello stanziamento per il 2011 disposto a favore del Fondo esigenze indifferibili ed urgenti dal comma 40 in esame – pari a 50 milioni di euro – è destinata ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.

Alla ripartizione di tale quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 40 dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore dell'autotrasporto merci.

Il comma 43, inserito dalla Camera dei deputati sin dalla sede referente, attraverso talune novelle all'articolo 2, commi *2-quinquies* e *2-undecies*, del decreto legge n. 40/2010, dispone il rifinanziamento per l'anno 2010 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE)¹⁹, destinando ad esso:

- a) **le maggiori entrate derivanti, per l'anno 2010, dalle misure in materia di raccolta del gioco a distanza** con vincite in denaro ed esercizio delle scommesse (contenute nei commi da *2-bis* a *2-quater* del predetto articolo 2), le quali **non vengono dunque più destinate al Fondo per le missioni internazionali di pace**, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006.

¹⁹ Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004.

Il comma 44, inserito dalla Camera dei deputati sin dalla sede referente, quantifica l'onere derivante dal **comma 46**, relativo alla **rideterminazione delle agevolazioni contributive del settore agricolo**, in 86 milioni di euro per l'anno 2010, disponendo che ad esso si provveda:

- quanto a 72,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come integrato dal presente provvedimento;
- quanto a 10,4 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 42, relativo alla soppressione della disposizione sul credito d'imposta per aggregazione tra professionisti, di cui all'articolo 1, comma 71 della legge n. 244/2007;
- **quanto a 2,8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

Il comma 54, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, alla lettera a) proroga all'anno 2011 la **detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti** introdotta dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006 per l'anno 2007 e successivamente prorogato ogni anno²⁰.

La legge finanziaria per il 2007²¹ ha introdotto il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:

- che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile²², che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

²⁰ L'ultima proroga, per l'anno 2010, è stata disposta dal D.L. n. 185/2008.

²¹ Legge n. 296/2006.

²² L'articolo 433 del codice civile prevede che all'obbligo di prestare gli alimenti siano tenuti nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;

La norma è introdotta in deroga all'articolo 24, comma 3 del TUIR, ai sensi del quale i soggetti non residenti²³ non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.

Il **comma 55** estende alla **stampa italiana all'estero** la disciplina introdotta dall'art. 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194²⁴ che, per i contributi relativi all'anno 2009, ha escluso una serie di testate dall'applicazione dell'art. 2, comma 62, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009). Quest'ultima stabilisce che i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri²⁵ procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto (c.d. "tetto" ai contributi).

Molto sinteticamente si ricorda che l'art. 10-*sexies* citato, introdotto durante l'esame parlamentare del decreto-legge 194/2009, ha disposto che per i contributi relativi al 2009 ad una serie di testate editoriali e di radiodiffusione non si applica il c.d. "tetto ai contributi" ed esse ricevono un contributo pari al 100% dell'importo calcolato secondo i parametri della legislazione vigente, ma non superiore a quello spettante per il 2008. Si tratta, tra l'altro, di (comma 1, lett. a) e b)):

- quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti o da società senza fini di lucro;
- testate di partito;
- testate ed emittenti radiotelevisive delle minoranze linguistiche;
- periodici speciali per non vedenti;
- imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

Nel contempo, l'articolo citato ha previsto, tra l'altro, la riduzione del 50% dei contributi per il 2009 a testate pubblicate all'estero e a testate di associazioni di consumatori (comma 1, lett. d)), nonché, a partire dal 2009, il ridimensionamento di parte dei contributi indiretti all'editoria (comma 1, lett. e)).

Novellando il comma 1, lett. a), del richiamato art. 10-*sexies* del decreto-legge 194/2009, il comma 55 in esame include tra i soggetti cui, con riferimento ai contributi per il 2009, non si applica il c.d. "tetto", i giornali quotidiani italiani

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

²³ Si considerano non residenti coloro che, cittadini italiani o meno, non risultano iscritti per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente, e non hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (articolo 2, comma 2, del TUIR). Per poter essere considerati soggetti passivi IRPEF, i soggetti non residenti devono aver percepito redditi prodotti in Italia, i quali costituiscono il loro reddito complessivo ai fini IRPEF.

²⁴ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

²⁵ Nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010 (quale risultante dal D.P.C.M. 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010) sui capitoli afferenti ai contributi per l'editoria (capp. 465 e 466, indicati dal competente Dipartimento) risultano stanziati complessivamente 195 milioni di euro.

editi e diffusi all'estero²⁶, nonché i giornali e le riviste italiani pubblicati all'estero e le pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero²⁷.

Conseguentemente, la stampa italiana all'estero viene esclusa dalla previsione per cui per i contributi relativi al 2009 si applica la riduzione del 50%, recata dall'art. 10-*sexies*, comma 1, lett. d), del decreto-legge 194/2009.

Il **comma 56** prevede che le disposizioni recate dal comma 54 si applicano nel limite di 5 milioni di euro per l'esercizio 2011, procedendo, ove necessario, alla rideterminazione degli importi, con riduzione proporzionale.

La relazione tecnica specifica che con le disposizioni in esame si intende riconoscere alla stampa italiana all'estero un contributo pari al 100% di quello spettante a legislazione vigente, seppure nel limite di quello attribuito nel 2008. Chiarisce, inoltre, che i contributi di competenza dell'anno 2009 verranno effettivamente erogati nel 2011, nel limite di 5 milioni di euro, con conseguente, eventuale, rideterminazione ai fini del rispetto del limite stesso.

Alla luce della relazione tecnica, si valuti l'opportunità di una migliore formulazione del comma 56, in particolare chiarendo che è la spesa per il riconoscimento dei contributi ad essere autorizzata per il 2011.

I commi 62-63, introdotti dalla Camera dei deputati, provvedono risorse per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. Entrambi i commi prevedono che **le autorizzazioni di spesa sono valide fino alla definizione del nuovo accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Francese**, integrativo di quello ratificato con la legge n. 228/2002.

Il **comma 61** autorizza la società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) S.p.A. a destinare l'importo massimo di 35,6 milioni di euro per far fronte alle spese di studi e progettazione a carico dello Stato italiano conseguenti al cambiamento di tracciato della nuova linea ferroviaria Torino – Lione sul territorio nazionale. Le risorse da utilizzare a tal fine sono quelle disponibili nel contratto di programma 2007-2011 stipulato il 31 ottobre 2007 tra Ministero delle infrastrutture e la società R.F.I. S.p.A.

Il **comma 62** pone interamente a carico dello Stato italiano la spesa massima di 12 milioni di euro per far fronte ai costi aggiuntivi necessari per la realizzazione del cunicolo esplorativo del "La Maddalena" nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino – Lione. La spesa è posta

²⁶ In tal senso opera la soppressione del riferimento alle sole minoranze linguistiche, ora presente all'art. 10-*sexies*, comma 1, lett. a), con riguardo all'art. 3, comma 2-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250 ("Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa").

²⁷ In tal senso opera l'inserimento del riferimento all'art. 26 della legge 416/1981.

a carico dello Stato nei limiti finanziari stabiliti dal CIPE in sede di approvazione definitiva del progetto.

Le spesa è effettuata a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, di cui all'articolo 6-*quinquies* del D.L. n. 112/2008, dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del D.L. n. 185/2008.

Il cunicolo esplorativo de "La Maddalena" è finalizzato alla conoscenza, studio e monitoraggio dell'ammasso roccioso attraversato dal tunnel di base della futura linea ferroviaria Torino – Lione, per permettere, tramite conoscenza diretta, una migliore progettazione dell'opera principale, consentendo di controllare i rischi e definire con maggiore esattezza tempi e costi.

Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:

Tabella A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:

Nella Tabella A compaiono con riferimento al MAE **accantonamenti** i cui importi sono stati ridefinti, a seguito di **emendamenti** approvati nel corso dell'esame da parte della V **Commissione bilancio della Camera**, in 5.992 mln di euro per il 2011, nonché di 34.573 mln per il 2012 e di 44.373mln di euro per il 2013 (con una **riduzione rispetto alle previsioni iniziali di 1.500 mln di euro per ciascuno dal 2011 al 2013**), che, come chiarisce la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di diversi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – alcuni dei quali vengono esplicitamente richiamati -, e in parte minore agli oneri per la messa in atto di interventi diversi.

Tabella B Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:

Nella Tabella B non compare alcun accantonamento a favore del MAE per il triennio 2011-2013.

Tabella C Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:

Nella Tabella C non vengono disposte per il triennio 2010-2013 - rispetto al ddl di bilancio - **variazioni** relative a capitoli

di interesse degli Affari esteri. In ogni modo, nella Tabella C si trovano le seguenti appostazioni relative al Ministero degli Affari esteri.

(milioni di euro)

CAPITOLO/I	2011	2012	2013
Capp. 2150, 2152-2153, 2160-2162, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri e capp. 2180-2184 e 2195 Esteri - (Cooperazione a dono) ²⁸ :	179,1	179,2	179,2
Capp. 7168 e 7169 (Spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo):	0,531	0,531	0,531
Cap. 3751-Esteri, (Contributo all'Istituto italo-latinoamericano) ²⁹ :	2,137	2,137	2,137
Cap. 3399-Esteri, (Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù) ³⁰	0,243	0,243	0,243
Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (Iniziativa culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia) ³¹	1,714	1,714	1,714
Cap. 1163 - Esteri, (Contributi ad enti e altri organismi) ³²	2,256	2,256	2,256

²⁸ Per un più preciso inquadramento nello stato di previsione degli Esteri, si veda il successivo punto sulla Cooperazione allo sviluppo.

²⁹ Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1 luglio 1966.

³⁰ Legge n. 140/1980.

³¹ Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

³² Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel ddl di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448). La norma citata si inserisce in una complessa vicenda normativa che ha interessato negli ultimi anni i finanziamenti del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni varie, della quale si dà conto di seguito.

I contributi ad enti e associazioni varie, anche per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio, correlati a leggi: con i commi 40-43 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre esercizi finanziari (1996-1998).

Una prima deroga alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri, si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997): ivi è stato stabilito che le disposizioni dell'art.1, comma 40, della legge 549/1995 non si applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali quelli di interesse del Ministero degli Affari esteri erano:

-
- I) Organismi nazionali ed internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero (inclusi i fondi per borse di studio connesse ad Accordi internazionali);
- II) Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei;
- III) UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale);
- IV) Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologica;
- V) Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino;
- VI) Istituti italiani di cultura all'estero.

Successivamente, il comma 1 dell'articolo unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, "Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero", ha introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, escludendo da detta normativa i seguenti organismi di interesse del Ministero degli Affari esteri:

- Associazione internazionale di archeologia classica
Società "Dante Alighieri";
Maison d'Italie (Parigi);
Associazione "Villa Vigoni" di Menaggio;
Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea;
Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Istituto italo-latinoamericano (ILLA);
Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI);
Scuole non governative all'estero;
Istituzioni scolastiche ed universitarie straniere;
Scambi socio-culturali giovanili internazionali;
Corsi di formazione per docenti di lingua italiana;
Enti e associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero;
Comitati degli italiani all'estero (COMITES).

Di conseguenza è stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni, in quanto aggiungendo gli effetti del comma 1 della legge 296/1998 alla deroga disposta dalla legge n. 662 del 1996, per tutti gli enti e associazioni di interesse del MAE sono decadute le previsioni dei commi 40-43 dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995.

La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un parziale ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e 3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale dell'UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni avviene nella Tabella C della legge finanziaria.

Per quanto riguarda gli enti e associazioni interessati da tali previsioni cui contribuisce il Ministero degli Affari esteri essi sono:

- Enti e associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero;
Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari esteri;
Società "Dante Alighieri";
Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Collegio del Mondo Unito nell'Iniziativa centro-europea;
Organismi internazionali per la partecipazione ai quali il MAE contribuisce.

Si segnala tuttavia che il comma 24 dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ("*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) ha previsto che gli stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi siano ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Inoltre, "al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di

Si segnala, a proposito della Tabella C, che l'art. 1, comma 9, del ddl di stabilità 2011, recependo quanto già previsto dall'art. 52, comma 1, della sopra citata legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, siano rimosse dalla Tabella, limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.

Per quanto il Ministero degli Affari esteri, si tratta dei seguenti capitoli:
cap. 2201-Esteri, (*Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare*)³³ – **1,948 mln di euro per il 2011**;
cap. 3421 - Esteri, (*Contributo volontario all'AIEA*)³⁴ – **3,164 mln di euro per il 2011**;
cap. 4534-Esteri,³⁵ (*Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea*) – nel ddl di bilancio 2011 il cap. risulta **soppresso**;
cap. 3105 –Esteri, (*Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all'estero*)³⁶ – **0,750 mln di euro per il 2011**.

Inoltre, la Tabella C reca, con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, lo stanziamento triennale per il già citato cap. 7256³⁷: rispetto ad esso il ddl di stabilità non opera variazioni, e quindi il capitolo risulta dotato di 13,2 mln di euro per ciascuna delle annualità 2011-2013.

Tabella D Definanziamento di norme recanti interventi classificati tra le spese di parte corrente:

In questa tabella non figurano materie di interesse degli Affari esteri.

Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali³⁸:

Nella Tabella in questione viene anzitutto registrato il rifinanziamento a carico del già citato capitolo 7493³⁹ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti appostazioni di fondi che delle rimodulazioni operate

entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili". Il Ministero degli Affari esteri ha ottemperato a tali disposizioni con il D.M. n. 1265 del 30 giugno 2010.

³³ Legge n. 1612/1962, Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.

³⁴ Legge n. 91/2005, Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).

³⁵ Legge n. 299/1998, Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del trattato sull'Unione europea.

³⁶ DPR n. 200/1967, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

³⁷ Indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità italiana.

³⁸ La Tabella E riporta anche i rifinanziamenti, le riduzioni e le rimodulazioni.

³⁹ Fondo per l'adeguamento dell'ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario.

appunto in Tabella E - è per il cap. 7493⁴⁰ di **5.295,4 mln di euro per il 2011**, di 5.524,3 mln di euro per il 2012 e di 5.500 mln di euro per il 2013 – quest'ultimo appostamento derivante *in toto* da rifinanziamento.

La Tabella E registra inoltre una serie di stanziamenti collegati a interventi connessi al **Trattato di amicizia italo-libico del 30 agosto 2008**, autorizzato alla ratifica con legge n. 7 del 2009. Si tratta in dettaglio di quanto riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Capitolo	2011	2012	2013
7258/Economia e Finanze (indennizzo titolari beni in Libia) ⁴¹	50	-	-
7331/Sviluppo Economico (incentivazione imprese e lotta alla contraffazione) ⁴²	57,7	-	-
7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture) ⁴³	180	180	180
7801/ Infrastrutture e Trasporti (costruzione di unità abitative in Libia) ⁴⁴	3,7	-	-

Infine, la **Tabella E** registra uno stanziamento per l'attuazione di impegni dettati dal comma 373, articolo 2, della legge finanziaria 2008, collegati al perseguimento degli **Obiettivi di sviluppo del Millennio** delle Nazioni Unite, nonché alla **cancellazione del debito dei Paesi più poveri**: a tale scopo si registra, a carico del già richiamato cap. 7182/Economia e Finanze, un'appostazione di **50 milioni per ciascuna delle annualità 2011-2013**.

⁴⁰ Si segnala che a carico del cap. 7493 in oggetto, l'Allegato 2 del ddl di stabilità 2011 evidenzia residui di stanziamento pari a 649,4 mln di euro, nonché giacenze di tesoreria che ammontano a 19.492,2 mln di euro.

⁴¹ A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 5 milioni di residui di stanziamento.

⁴² A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 6,1 milioni di residui di stanziamento.

⁴³ A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 18 milioni di residui di stanziamento.

⁴⁴ A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 64.000 euro di residui di stanziamento.

7. FOCUS SU ALCUNI PROGRAMMI

7.1. La cooperazione allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si segnalano in particolare:

a) **La cooperazione a dono.** Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "*Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo*", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "*Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*". Gli stanziamenti del Fondo sono attualmente ripartiti tra **18 capitoli⁴⁵, tutti afferenti al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia sono frammisti a numerosi altri capitoli.**

b) **Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale** (cap.7415/Ministero dell'economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al fondo rotativo il sostegno alle *joint-ventures* che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che **già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso**, non prevedendosi appostamenti a carico di esso nell'imminente esercizio finanziario.

c) Le attività di **cooperazione multilaterale**, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Gli stanziamenti per la cooperazione a dono

Come si è già accennato, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "*Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*", ha previsto, a partire dal 1° gennaio 1995, la soppressione del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, stabilendo che gli stanziamenti già destinati al fondo fossero iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione degli esteri.

A seguito di tale norma, dal disegno di legge di bilancio per il 1995 è stato soppresso il capitolo 4620, che recava gli stanziamenti del Fondo speciale, e gli stanziamenti ad esso destinati sono stati redistribuiti in 21 capitoli di nuova istituzione nell'ambito della Rubrica 8 "*Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo*"; con la ristrutturazione del bilancio dello Stato a seguito della citata

⁴⁵ Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria.

legge 3 aprile 1997, n. 94, i 21 capitoli sono confluiti insieme ad altri nel Centro di responsabilità n. 3 - Cooperazione allo sviluppo.

Dopo la riorganizzazione dello stato di previsione degli Esteri operata nel novembre 1999 i capitoli sono divenuti 20 - per la soppressione del cap. 2151, che riguardava incentivi di produttività al personale della cooperazione allo sviluppo. Già a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2006 i capitoli sono tuttavia divenuti 18, in quanto il cap. 2167 (spese per analisi sullo stato degli interventi di cooperazione in corso nei PVS) è stato riportato solo per memoria, mentre il cap. 2163 (spese per il funzionamento di comitati e commissioni) risultava soppresso già dall'esercizio finanziario 2005.

Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011 per l'intero Programma 4.2 è, come si è visto, pari a **237,1** mln di euro (di cui circa 179 mln di euro riguardano i 18 capitoli della ex Rubrica 8).

In particolare, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri del **ddl bilancio a legislazione vigente, i 18 capitoli della "cooperazione a dono" hanno registrato, rispetto alla legge finanziaria 2010, una riduzione di circa 148 milioni.**

Si ricorda che il Programma 4.2 Cooperazione allo sviluppo, che comprende anche numerosi altri capitoli, ha subito un'ulteriore riduzione di 3,3 milioni di euro come registrato dalla Nota di variazioni.

Come si è visto in precedenza, peraltro, la tabella C del disegno di legge di stabilità non opera alcuna variazione a dette somme.

I crediti d'aiuto

Si ricorda che l'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 ha istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari agevolati ai Paesi in via di sviluppo, da ultimo disciplinato con l'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. L'attività di concessione del credito d'aiuto a valere sul Fondo è autorizzata dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro degli esteri, e deve rispondere alle finalità della citata legge 49/87 che reca la più recente disciplina organica della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Questa, infatti, all'articolo 2, prevede che l'attività di cooperazione si svolge attraverso due modalità: finanziamenti a titolo gratuito (dono) e crediti a condizioni particolarmente agevolate (credito d'aiuto), concessi attraverso il canale bilaterale, multilaterale o multilaterale. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione sono determinati nella Tabella C della legge di stabilità e, per quanto riguarda il Fondo rotativo, confluiscono nel capitolo 7415 (ex cap. 8140/tesoro) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche nel settore dei crediti di aiuto è evidente il **trend di forte riduzione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo.**

7.2. Gli italiani all'estero

Gli stanziamenti relativi alle comunità italiane all'estero fanno capo, pur nella nuova struttura dello stato di previsione degli esteri, al Programma 4.8, *Italiani nel mondo e politiche migratorie*.

Il Programma 4.8, dunque, reca stanziamenti complessivi pari a 59,216 mln di euro per l'anno 2011, con un **decremento di 14 milioni** rispetto alla legge di bilancio per il 2010.

Il ddl di stabilità non opera alcun intervento sulla materia degli italiani all'estero.

ALLEGATI

All.1. Riduzioni delle dotazioni finanziarie operate dal DL n. 78/2010 per ciascun Ministero nel triennio 2011-2013

(milioni di euro)

MINISTERO	2011		2012		2013	
	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge	RIDUZIONI	di cui predeterm. per legge
Ministero economia e finanze	712,0	470,2	847,5	626,9	644,2	423,5
Ministero dello sviluppo economico	963,2	952,4	561,5	550,3	1142,2	1130,9
Ministero del lavoro e politiche sociali	12,3	7,4	12,2	7,4	12,3	7,5
Ministero della giustizia	47,8	0,8	48,5	0,8	48,6	0,8
Ministero degli affari esteri	43,9	27,6	43,9	27,6	43,0	26,7
Ministero istruzione, università e ricerca	104,2	76,2	104,8	76,7	103,8	75,9
Ministero dell'interno	118,7	12,1	120,5	12,4	122,8	12,7
Ministero ambiente tutela del territorio e mare	34,2	32,1	33,3	31,1	33,6	31,4
Ministero infrastrutture e trasporti	56,1	30,2	49,1	28,6	50,3	30,0
Ministero della difesa	255,8	162,7	304,8	211,6	104,8	11,6
Ministero politiche agric. alimen e forest.	23,3	14,9	17,5	9,1	17,5	9,1
Ministero beni e le attività culturali	58,3	53,0	58,3	53,0	58,1	52,8
Ministero della salute	13,7	11,0	14,1	11,4	14,1	11,4
TOTALE	2.443,7	1.850,5	2.215,8	1.646,9	2.395,2	1.824,4

All. 2. Le riduzioni per gli anni 2009-2011 operate dal DL n. 112/2008 per ciascun Ministero:

(milioni di euro)

MINISTERO	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge
ECONOMIA E FINANZE	2.995,8	2.570,4	3.307,0	2.796,8	5.895,1	4986,0
SVILUPPO ECONOMICO	2.247,8	2.235,5	2.459,0	2.444,4	4.310,8	4.286,0
LAVORO	220,0	187,6	261,1	222,5	452,5	385,6
GIUSTIZIA	218,6	1,6	262,1	3,2	454,2	5,5
ESTERI	202,4	153,4	225,4	167,0	388,0	286,5
ISTRUZIONE	447,0	214,4	456,4	200,2	790,1	346,4
INTERNO	413,7	78,4	462,2	55,2	799,0	95,6
AMBIENTE	249,7	241,3	166,2	156,3	261,9	244,5
INFRASTRUTTURE	519,6	405,3	463,0	332,9	770,4	544,7
DIFESA	503,7	158,0	478,1	59,0	834,5	101,7
POLITICHE	180,0	137,0	137,4	88,4	220,2	135,2

MINISTERO	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui: predeterminate per legge
AGRICOLE						
BENI CULTURALI	236,7	216,8	251,3	227,1	434,6	392,5
TOTALE	8.435	6.599,7	8.929,2	6.753	15.611,3	11.810,2

Ultimi dossier del Servizio Studi

249/2	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. - Vol. II (Raccolta di giurisprudenza)
249/3	Documentazione di base	L'Atto Senato n. 2099 e le problematiche concernenti la disciplina penale delle missioni internazionali. Vol. III (Raccolta di dottrina)
250	Dossier	Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle modalità d'accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare risultante dal programma Galileo <i>COM(2010) 550 definitivo</i>
251	Dossier	Atto del Governo n. 266 Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al Codice dell'Amministrazione digitale, ai sensi dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»
252	Dossier	Ordinamento e funzioni degli uffici consolari Schema di D.Lgs. n. 282 del 3 novembre 2010
253	Testo a fronte	Atto del Governo n. 287 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo IV del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
254	Dossier	Atto del Governo n. 286 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE, per quanto riguarda gli enti creditizi collegati ad organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi"
255	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2396 "Modifiche all'art. 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida"
256	Dossier	Atto del Governo n. 289. Schema di decreto legislativo recante: "Abrogazione di disposizioni legislative statali"
257	Dossier	Parti relative alle infrastrutture ed ai trasporti dei documenti del Bilancio dello Stato per il 2011: A.S. 2464 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)"; A.S. 2465 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013"; Nota di variazioni A.S. 2465-bis
258	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2464 e 2465 Stabilità e Bilancio 2011. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".